



**Ordinanza municipale valida a partire dal 17° ciclo
concernente il controllo degli impianti a combustione degli impianti alimentati
con olio^{EL} o gas e potenza termica pari od inferiore ad 1 MW**

Il Municipio di Cureglia, richiamati:

- la Legge federale sulla protezione dell'ambiente (LPAmb) del 7 ottobre 1983;
- la Legge cantonale di applicazione della legge federale sulla protezione dell'ambiente (LALPAmb) del 24 marzo 2004;
- l'Ordinanza contro l'inquinamento atmosferico (OIAAt), del 16 dicembre 1985;
- il Regolamento di applicazione dell'ordinanza contro l'inquinamento atmosferico (ROIAAt) del 6 maggio 2015;
- il Regolamento generale della legge cantonale di applicazione della legge federale sulla protezione dell'ambiente (RLaLPAmb) del 17 maggio 2005;
- le Direttive per i controlli della combustione emesse dalla Sezione protezione aria, acqua e suolo (SPAAS) il 1° ottobre 2014 e relative Tabelle per la valutazione ed il giudizio dei controlli sugli impianti a combustione alimentati con olio^{EL} o gas (TCC);
- gli artt. 116 cpv. 1 e 192 della Legge organica comunale (LOC) del 10 marzo 1987;
- l'art. 28 del Regolamento di applicazione della LOC (RaLOC) del 30 giugno 1987;
- l'art. 137 del Regolamento Comunale di Cureglia del 23 gennaio 2003;
- con Risoluzione municipale n° 5 del 21 luglio 2015;

o r d i n a :

Art. 1 *Principio*

1. Su tutto il territorio comunale è istituito il controllo periodico degli impianti a combustione, alimentati con olio^{EL} o gas.
2. La presente Ordinanza ha lo scopo di disciplinare le modalità organizzative, le tariffe e le tasse relative ai controlli degli impianti alimentati con olio^{EL} (extra leggero) o gas esistenti sul territorio comunale con potenza termica pari od inferiore ad 1 MW, in modo tale da verificarne la conformità alle normative vigenti.
3. Per ogni controllo il Municipio preleva una tassa a copertura delle spese. La stessa fonda sul principio della causalità sancito nella LPAmb ed è comprensiva di tassa cantonale da riversare allo Stato per le sue prestazioni. L'ammontare della tassa è definito nell'allegato 1, p.to 1, cpv. 1 lett. b1 del RLaLPAmb.

Art. 2 *Ciclo dei controlli ed avviso d'inizio dei controlli*

1. I cicli di controllo sono stabiliti dal Cantone e comprendono due stagioni di riscaldamento, partendo dal 1° settembre di un anno fino al 31 agosto di due anni dopo.
Il loro rispetto è necessario da parte di tutti gli operatori, sia pubblici sia privati.

2. I proprietari o gli interessati riceveranno l'avviso di controllo direttamente da parte del controllore ufficiale designato dal Comune, al quale sono affidati il controllo tecnico e la verifica degli impianti.
3. Al controllore è affidata la verifica della conformità nel loro complesso e delle rispettive condizioni di esercizio degli impianti giusta gli artt. 5 cpv. 1 lett. a, 5 cpv. 2 lett. a/b/d ROIAt. Il controllore stesso ordina i provvedimenti necessari

Art. 3 *Obblighi del proprietario*

1. Il proprietario dell'impianto è tenuto ad adottare tutte le misure atte a garantire buone condizioni d'esercizio e ad eseguire l'ordinaria manutenzione (art. 6 ROIAt).
2. Per ordinaria manutenzione s'intende che gli impianti a combustione devono essere controllati periodicamente e, se necessario, puliti allo scopo di prevenire pericolosi malfunzionamenti e/o innesco di incendi.

La periodicità è disciplinata dal Regolamento concernente la pulizia periodica degli impianti calorici a combustione dell'11 settembre 2013.

3. Il proprietario dell'impianto deve in particolare:
 - a) consentire la regolare esecuzione dei controlli e segnatamente l'accesso all'impianto e l'attuazione di eventuali interventi connessi ai controlli (art. 46 cpv. 1 LPAmb);
 - b) notificare al Municipio la messa in funzione di ogni impianto nuovo, le modifiche sostanziali degli impianti esistenti come pure tutti i dati necessari all'allestimento del catasto degli impianti.
4. I proprietari degli impianti sono tenuti a fornire ai controllori della combustione tutte le informazioni e, se necessario, consentire l'accesso agli impianti a combustione e/o energetici installati nella proprietà ai fini dell'elaborazione dei catasti cantonali e comunali.

Art. 4 *Categorie di impianti*

- a) Categoria 1 – Impianti a 1 stadio di potenza alimentati con olio^{EL} o gas:
 - bruciatore a evaporazione (stufa a nafta);
 - bruciatore a gas atmosferico a 1 stadio;
 - bruciatore a gas aria soffiata a 1 stadio;
 - bruciatore a olio^{EL} aria soffiata a 1 stadio.
- b) Categoria 2 – Impianti a 2 stadi di potenza, oppure a potenza modulante alimentati con olio^{EL} o gas:
 - bruciatore a gas atmosferico a 2 stadi o modulante;
 - bruciatore a gas aria soffiata a 2 stadi o modulante;
 - bruciatore ad olio^{EL} aria soffiata a 2 stadi o modulante;
 - bruciatore sia olio^{EL} sia gas a 1 stadio.
- c) Categoria 3 – Impianti a 2 stadi di potenza, oppure a potenza modulante con due combustibili:
 - bruciatore sia olio^{EL} sia gas a 2 stadi;
 - bruciatore sia olio^{EL} sia gas modulante.

- d) Categoria 4 – Impianti ibridi e di cogenerazione a gas.
- e) Categoria 5 – Impianti in vena d’aria ed impianti radianti (art. 5 lett. f. Direttive per i controlli della combustione) e i boiler.

Art. 5 *Tariffe applicate*

Le tariffe per il collaudo ed il controllo periodico sono definite come segue.

- a) Impianti di categoria 1 (tassa cantonale di Fr. 10.– compresa): Fr. 100.–
- b) Impianti di categoria 2 (tassa cantonale di Fr. 10.– compresa): Fr. 110.–
- c) Impianti di categoria 3 (tassa cantonale di Fr. 10.– compresa): Fr. 120.–
- d) Per la registrazione dei dati della regolazione (inserimento nel ConComDat) di una misurazione officiosa: Fr. 50.–

Art. 6 *Controlli supplementari*

1. Per i controlli richiesti dal proprietario sono applicate le tariffe definite all’art. 5.
2. Per gli impianti non conformi ai valori limite fissati nelle TCC, il controllore ordina di procedere con una regolazione consegnando al proprietario dell’impianto un formulario (certificato di regolazione), da ritornare al medesimo entro 30 giorni (Termini di risanamento secondo il Feuko 2000, lett. a TCC).
3. Nel caso in cui il proprietario non rispetti il termine di regolazione e non dimostri di aver provveduto a quanto richiesto, il controllore ne informa il Municipio che procede con l’emissione di un ordine di risanamento (art. 5 cpv. 2 lett. c ROIAt).
4. In caso di controlli supplementari o controlli eseguiti a seguito di reclamo sono applicate le tariffe definite all’art. 5 come descritto all’art. 10 cpv. 4 delle Direttive per i controlli della combustione.

Art. 7 *Tasse per mancata presenza al controllo*

Il proprietario dell’impianto o un suo rappresentante deve presenziare al controllo, in caso di assenza o nell’impossibilità di effettuare il controllo saranno fatturate le seguenti tasse.

- Tassa per appuntamenti mancati non preventivamente segnalati: Fr. 50.–
- Tassa per richiami scritti in forma raccomandata: Fr. 10.–
- Tassa di supplemento a partire dal terzo appuntamento: Fr. 20.–

Art. 8 *Tasse per prestazioni particolari*

Nel contesto degli ordini di risanamento non ottemperati, l’Autorità comunale applica la procedura descritta all’art. 8 delle Direttive per i controlli della combustione. Agli inadempienti per le prestazioni connesse con l’applicazione della legislazione in materia, saranno caricate le seguenti tasse (art. 24 LALPAmb).

- Tassa d’invio diffida per il mancato risanamento: Fr. 200.–
- Tassa per controllo di verifica per mancata notifica dell’avvenuto risanamento dell’impianto dopo la scadenza del termine imposto: Fr. 150.–
- Tassa di messa fuori esercizio forzata: Fr. 350.–
- Tassa per la mancata presenza durante l’esecuzione: Fr. 150.–

Art. 9 ***Debitore***

Le tariffe e le tasse sono dovute dal proprietario dello stabile o dell'appartamento dov'è situato l'impianto da controllare o dal detentore dello stesso.

1. La fattura è notificata al debitore mediante decisione del Municipio, contro la quale è dato reclamo nei modi e nei termini previsti dalla LOC.
2. La decisione sull'ammontare cresciuta in giudicato è esecutiva ai sensi dell'art. 80 cpv. 2 della LEF.

Art. 10 ***Incarico al controllore designato dal Municipio***

Il/i controllore/i incaricato/i agisce/cono su mandato del Comune di Cureglia.

L'incarico può essere attribuito unicamente ad uno o più controllori che garantiscono la necessaria neutralità, in particolare non sono ammesse ditte o controllori con attività commerciali affini (vendita, installazione e manutenzione di impianti a combustione) che causerebbero conflitti di interessi.

Art. 11 ***Doveri del controllore***

1. Il controllore della combustione incaricato è tenuto a fornire una consulenza neutrale orientativa al proprietario dell'impianto da risanare o da sostituire, informandolo sui possibili interventi di risanamento attuabili, in alternativa alla sostituzione dell'impianto.
2. Il controllore su richiesta consegna o trasmette ai proprietari degli impianti il materiale informativo e le comunicazioni ufficiali delle Autorità federali, cantonali, comunali o di altri eventuali enti.

Art. 12 ***Rimedi giuridici***

Le contestazioni relative all'applicazione della presente Ordinanza sono decise in via di reclamo dal Municipio. Contro le decisioni di quest'ultimo è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato.

Art. 13 ***Pubblicazione ed entrata in vigore***

La presente Ordinanza abroga l'Ordinanza municipale concernente il controllo periodico degli impianti di combustione del 9 aprile 2014 ed è pubblicata agli albi comunali dal 23 luglio 2015 al 22 agosto 2015 ed entra in vigore scaduto il termine di pubblicazione.

E' dato ricorso al Consiglio di Stato entro i termini di pubblicazione.

Per il Municipio di Cureglia

Il Sindaco
Paolo Pagnamenta

Il Segretario
Urs Strozzeza